



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 212 DEL 29/07/2010

Oggetto: RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.506/2010 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI – PRIMA SEZIONE CIVILE – NOMINA LEGALE . =

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di luglio alle ore 17,00, nella Casa Comunale di Monte S. Angelo. .

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea Ciliberti e nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
CILIBERTI ANDREA	SINDACO	SI
FEROSI Michele	Assessore	SI
GRANATIERO Giovanni	Assessore	SI
DI IASIO Antonio	Assessore	SI
LAURIOLA Andrea	Assessore	NO
CIUFFREDA Domenico	Assessore	SI
TARONNA Donato	Assessore	SI
MAZZAMURRO Antonio	Assessore	SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Pietro la Torre (art. 97, comma 4° lett. a) - T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI , ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 09/07/2010

RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio lo Russo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 12/07/2010

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Giuseppe Mosca



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione regolarmente notificato in data 7 aprile 2006 ed acquisito al protocollo del Comune l'11 aprile 2006 al n. 6276 con il quale i germani TOTARO Michele, Luca ed Angelo, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli avv. ti Matteo e Michele Lombardi, citavano in giudizio il Comune di Monte Sant'Angelo dinanzi alla Corte di Appello di Bari all'udienza del 17 luglio 2006, ore di rito, per sentir emettere i seguenti provvedimenti.

A – dato atto della natura edificatoria dei suoli per cui è causa, determinare in via definitiva l'indennità d'esproprio dovuta all'istante oltre il danno da svalutazione ed interessi, nonché l'indennità di occupazione dal 14 dicembre 2001 al 20 marzo 2006, da calcolarsi quanto meno in misura non inferiore al 5% annuo dell'importo dovuto per indennità di esproprio oltre il danno da svalutazione ed interessi come per legge, ordinando al convenuto di depositare in favore dell'istante, presso la Cassa Depositi e Prestiti, gli importi accertati come dovuti, con ogni altro provvedimento consequenziale del caso e di legge;

B – spese, diritti ed onorari di causa rifusi;

Che la Giunta comunale con la deliberazione n. 137 del 6.6.2006 decideva di costituirsi nel giudizio così come proposto dinanzi alla Corte di Appello di Bari dai germani Totaro Angelo Luca e Michele affidando l'incarico della difesa degli interessi del Comune di Monte Sant'Angelo all'avv. Andrea Ruocco del foro di Foggia con studio legale in Foggia alla Via Della Repubblica n.3;

Vista la nota a firma dell'avv. Andrea Ruocco acquisita al protocollo generale del Comune l'8.06.2010 al n.6773, con la quale il professionista trasmette il dispositivo della sentenza n. 506/2010 della Corte di Appello di Bari – Prima Sezione Civile – che ha così deciso:

"La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Totaro Michele, Totaro Angelo e Totaro Luca il 7 aprile 2006 determina le indennità dovute dal Comune di Monte Sant'Angelo in 1.596.760 euro per l'esproprio del suolo ed il deprezzamento dell'area residua e in 182.446,24 euro per l'occupazione legittima; ordina al Comune di Monte Sant'Angelo di versare dette somme presso la Cassa DD.PP. a disposizione degli attori, detratto quanto eventualmente già versato e con gli interessi legali dal 6 febbraio 2006 all'effettivo versamento. Condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida, a favore degli attori, in € 15.000,00 di cui € 4.000,00 per diritti ed € 360,00 per onorari) oltre a rimborso forf.,IVA e CAP secondo legge e agli oneri peritali liquidati con decreto 6.14.11.2007 cron.3070";

Precisato che l'avv. Lombardi in data 4 giugno c.a. ha provveduto alla notifica della sentenza n.506/2010 che è stata acquisita al protocollo generale del Comune l'8 giugno 2010 al n.6809;

Sentito in merito il Capo Settore Lavori Pubblici, anche nella sua veste di consulente tecnico di parte, il quale fa presente che:"*Stante la delicatezza della situazione e l'assoluta incoerenza dei valori di mercato del bene espropriato, si consiglia di proporre ricorso in Cassazione come suggerito anche dal legale di parte etc....*"

Visto l'art. 34, n. 4, del vigente Statuto comunale che così recita: "spettano alla Giunta l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad una azione giudiziaria e la nomina del difensore";

Vista la deliberazione n. 70/2002 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Ritenuto opportuno nonché necessario procedere alla nomina di un legale affinché venga tutelata la posizione del Comune di Monte Sant'Angelo e richiesta la previa sospensiva giurisdizionale della sentenza;

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dal Capo Settore Affari Generali e del Capo Settore Lavori Pubblici ed il riscontro contabile del Capo Settore Programmazione e Bilancio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visti:

- 1- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- 2- il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi resi e verificati come per legge,

D E L I B E R A

Per tutto quanto precisato in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche se non materialmente trascritto,

1. di proporre appello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 506/2010 della Corte di Appello di Bari – Prima Sezione Civile e richiederne sospensiva giurisdizionale;
2. di nominare difensore del Comune di Monte Sant'Angelo l'avv.Nino Matassa del foro di Bari, con studio legale in Bari alla Via Andrea da Bari, n.35, regolarmente abilitato all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori;
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato a stare in giudizio per conto del Comune all'avv. Nino Matassa che gode della stima professionale di questo Ente che si sta occupando già di altro caso simile con risultati soddisfacenti;
4. di destinare a tal fine la somma di € 10.000,00 che sarà prelevata dall'int. 1010203 Cap.PRO 124 " Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio 2010;
5. di demandare al Capo Settore Affari Generali l'adozione degli atti gestionali consequenziali di competenza, assunzione della spesa e liquidazione delle parcelle, dando atto che il medesimo Capo Settore, all'occorrenza, provvederà ad assumere ulteriori impegni di spesa ed a trasmettere copia della presente all'avvocato incaricato della difesa del Comune nel suo studio legale;

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTE sussistenti le ragioni di provvedere con urgenza;

Visto l'art. 134, n. 4, del D.L.vo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa e verificata come per legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi 02/08/2010, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

Monte Sant'Angelo, li **02/08/2010**

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

, 02/08/2010